

Tipologia:

FISCO

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Protocollo: **2016812** Data: **18.12.2012**

Oggetto: **Versamento dell'acconto IVA per l'anno 2012**

VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2012

Gentile Associato,

si ricorda che entro giovedì **27 dicembre 2012** occorre annualmente procedere al calcolo dell'acconto IVA e al relativo versamento.

I metodi che il contribuente può utilizzare per determinare l'acconto sono tre:

- storico;
- previsionale;
- alternativo o metodo delle operazioni effettuate.

Metodo storico

Con questa metodologia di calcolo l'acconto IVA è pari all'88% del versamento IVA, al lordo dell'acconto versato, dovuto relativamente al mese di dicembre 2011 (contribuente mensile) o al 4° trimestre 2011 (contribuente trimestrale).

Tale metodo ha il vantaggio della semplicità e per questo motivo il contribuente ha la sicurezza di non incorrere in sanzioni.

In fase di calcolo dell'acconto si ricorda di prestare particolare attenzione nel caso in cui nel 2012 sia variata la cadenza dei versamenti IVA rispetto al 2011, passando dalla liquidazione trimestrale a mensile e viceversa.

Metodo previsionale

Con questa metodologia l'acconto IVA è pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre 2012 (contribuente mensile) o del 4° trimestre 2012 (contribuente trimestrale).

Questo metodo comporta il rischio di vedersi applicare delle sanzioni per un versamento inferiore al dovuto, però è conveniente se l'importo dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico.

Metodo alternativo o metodo delle operazioni effettuate

Con questa metodologia l'acconto IVA è pari al 100% dell'IVA a debito risultante da una apposita liquidazione straordinaria che dovrà tener conto delle fatture emesse e dei corrispettivi annotati sui rispettivi registri fino alla data del 20/12/2012, nonché delle operazioni effettuate fino a tale data e non ancora annotate, delle fatture di acquisto registrate fino al 20/12/2012, delle eccedenze di credito derivanti dalle precedenti liquidazioni e della percentuale di pro-rata.

Tale liquidazione straordinaria al 20/12/2012 dovrà essere annotata sui registri IVA, anche nel caso in cui il risultato sia un credito.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

Questo metodo di calcolo è applicabile:

- ai contribuenti mensili: occorre fare riferimento alla liquidazione del periodo 1° dicembre – 20 dicembre 2012;
- ai contribuenti trimestrali: occorre fare riferimento alla liquidazione del periodo 1° ottobre – 20 dicembre 2012.

Tale metodologia di calcolo ha il vantaggio di non esporre il contribuente a sanzioni per insufficiente versamento, una volta liquidata definitivamente l'imposta.

Esclusioni dall'obbligo di versamento dell'acconto IVA

In particolare sono escluse dal versamento dell'acconto le Agenzie che:

- hanno un acconto di importo inferiore a 103,29 euro;
- hanno iniziato l'attività nel 2012;
- hanno cessato l'attività nel 2012, entro il 30 novembre 2012 se contribuenti mensili, entro il 30 settembre 2012 se contribuenti trimestrali;
- hanno avuto un credito d'imposta, sempre al lordo dell'acconto, nell'ultima liquidazione (mese o trimestre dell'anno precedente).

Modalità di versamento

Il versamento dell'acconto IVA 2012 deve essere effettuato telematicamente, avvalendosi anche di intermediari abilitati, utilizzando nel modello F24 il codice tributo 6013 (per i contribuenti mensili) o 6035 (per i contribuenti trimestrali), indicando l'anno 2012.

I contribuenti trimestrali non dovranno applicare la maggiorazione dell'1% normalmente prevista per questa tipologia di contribuenti.

Il pagamento dell'acconto IVA non può essere rateizzato, ma può essere compensato con altri crediti.

In contabilità si rileverà il versamento dell'acconto IVA con la scrittura che segue:

ERARIO C/IVA a Banca c/c

Descrizione: pagato acconto IVA 2012

Scomputo dell'acconto

L'importo versato a titolo di acconto deve essere scomputato:

- da quanto dovuto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre 2012, per i contribuenti mensili, da effettuarsi entro mercoledì 16 gennaio 2013;
- da quanto dovuto in sede di dichiarazione annuale IVA dell'anno 2012 (versamento lunedì 18 marzo 2013, in quanto il 16/03 cade di sabato, o per i soggetti obbligati alla dichiarazione annuale unificata, probabilmente, 16 giugno con maggiorazione 0,4% per mese o frazione di mese) per i contribuenti trimestrali

Alcuni casi particolari di determinazione dell'acconto IVA

In alcuni casi occorre prestare particolare attenzione nel calcolo dell'acconto IVA, quali ad esempio:

- contabilità separate: in questo caso l'acconto è determinato sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;
- operazioni di fusione (propria o per incorporazione): la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

Sanzioni

L'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto è sanzionato con l'applicazione di una sanzione amministrativa del 30% della somma non versata, oltre agli interessi maturati per i giorni successivi alla data di scadenza del versamento fino al giorno di pagamento compreso.

L'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto può essere regolarizzato mediante ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 471/1997, pertanto le sanzioni saranno pari a:

- dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, applicando lo 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- 3%, nel caso di versamento compreso tra i 15 giorni e i 30 giorni dalla scadenza originaria;
- 3,75% nel caso di versamento oltre i 30 giorni dalla scadenza originaria, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2012.

Affinchè si perfezioni il ravvedimento operoso è necessario versare **contestualmente** al pagamento dell'imposta non versata, gli interessi legali (attualmente pari al 2,5% annuo) maturati a partire dal giorno successivo alla scadenza originaria e fino al giorno in cui avviene il pagamento e la sanzione ridotta secondo le modalità viste sopra.

Rilevanza penale omessi versamenti IVA

Il termine di versamento dell'acconto IVA rappresenta una data di rilevante importanza in quanto ha una funzione di "spartiacque" ai fini del rispetto della normativa penale in tema di omessi versamenti IVA.

Infatti, l'omesso versamento IVA risultante dalla dichiarazione annuale, se di importo superiore a € 50.000,00 per ciascun periodo di imposta, protratto oltre il 27 dicembre configura violazione che assume rilevanza penale.

La norma che regola il mancato versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000) si applica negli stessi limiti (€ 50.000,00) anche in materia di mancato versamento IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine di versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.

Ad esempio, il reato si perfeziona se alla data del 27 dicembre 2012 non risulta versato un ammontare di IVA relativa all'anno 2011 superiore a € 50.000,00.

Distinti saluti.

**Per ASSOSNAI
Studio Bondavalli**